

**CONSORZIO BACINO
DI PADOVA UNO**

(PROVINCIA DI PADOVA)

**REGOLAMENTO DI IGIENE
AMBIENTALE**

**(Gestione della Tariffa e dei servizi di
Igiene Ambientale)**

PARTE PRIMA – NORME GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 3 - AMBITO OTTIMALE.....	5
ART. 4 - SOGGETTO GESTORE	5
PARTE SECONDA – TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE	5
TITOLO I – NORME GENERALI	5
ART. 5 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE.....	5
ART. 6 - COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	6
ART. 7 - PIANO FINANZIARIO.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA	7
ART. 8 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	7
ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 10 - SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 11 - ESCLUSIONI.....	8
ART. 12 - STRUTTURA DELLA TARIFFA.....	10
ART. 13 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	10
ART. 13 BIS - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	11
ART. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	12
ART. 15 - PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE	13
ART. 16 - SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.....	13
ART. 17 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	14
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE	16
ART. 18 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA	16
ART. 19 - AUTOCERTIFICAZIONE	16
ART. 20 - COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	17
ART. 21 - RISCOSSIONE ORDINARIA	17
ART. 22 - INTERESSI.....	17
ART. 23 - ATTIVITÀ DI SOLLECITO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	18
ART. 24 - TRANSAZIONE DI CREDITI	18
ART. 25 - RIMBORSI	18
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	19
TITOLO I – NORME GENERALI	19
ART. 26 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	19
ART. 27 - PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	19
ART. 28 - PIANIFICAZIONE	20
ART. 29 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	20
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	20
ART. 30 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	20
ART. 31 - RIFIUTI ASSIMILATI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE.....	20
ART. 32 - GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	21
ART. 33 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	21
ART. 34 – ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E STRADE PRIVATE	22
ART. 35 - PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	22
ART. 36 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	23
ART. 37 - ECOCENTRO	23
ART. 38 - ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	24
ART. 39 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	24
ART. 40 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	24

ART. 41 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	25
ART. 42 - SPAZZAMENTO.....	25
ART. 43 - CESTINI STRADALI	25
ART. 44 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI	25
ART. 45 - PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	26
ART. 46 - AREE DI SOSTA NOMADI	26
ART. 47 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	26
ART. 48 - OBBLIGHI E DIVIETI	27
<u>PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.....</u>	30
TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO	30
ART. 49 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	30
ART. 50 - POTERI DEL GESTORE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	31
ART. 51 - SANZIONI.....	32
ART. 52 – RECUPERO SPESE.....	32
ART. 53 - AUTOTUTELA.....	32
ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE.....	33
ART. 55 - NORME TRANSITORIE.....	33
<u>ALLEGATO A</u>	34

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i principi generali e le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi attinente all'igiene ambientale nel territorio consortile. In particolare definisce:

- nella parte prima, le norme introduttive e generali;
- nella parte seconda le modalità di determinazione e applicazione della tariffa "integrata ambientale" di cui all'art. 238 del D.LGS. 152/2006, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo stesso;
- nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all'art. 198 comma 2 del D.LGS. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio;
- nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali.

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini.

La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.

La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

L'organizzazione dei servizi nei Comuni Consorziati dovrà essere effettuata con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del bacino di Padova Uno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

Art. 3 - Ambito Ottimale

Ai sensi dell'art. 200 del D.LGS 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani compete alla Autorità d'Ambito. Per effetto dell'art. 198 del D.LGS 152/06 e nelle more della costituzione e piena operativa della predetta Autorità d'Ambito compete al Comune organizzare la gestione dei rifiuti. I Comuni del Consorzio Bacino di Padova Uno con deliberazione di assemblea 4/12/2007, n. 7 hanno attribuito al Consorzio le funzioni che a regime spetteranno alla autorità d'Ambito.

Art. 4 - Soggetto Gestore

La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore, con il quale il Consorzio deve sottoscrivere idoneo contratto di servizi.

Il Gestore esercita le seguenti funzioni:

- applicazione e riscossione volontaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di accertamento, ricezione delle dichiarazioni, rapporti con l'utenza e funzioni connesse;
- espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse;

Gli uffici Comunali e Consortili sono tenuti a collaborare con il soggetto Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore e Consorzio e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.

PARTE SECONDA – TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 5 - Istituzione della tariffa integrata ambientale

Il corrispettivo del servizio di igiene ambientale, comprensivo dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade, è costituito da un'entrata denominata "tariffa integrata ambientale" individuata ai sensi dell'art. 238 del D.LGS. 152/2006 .

Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.LGS. 152/2006 e successivi adempimenti, ai sensi del comma 11 dell'articolo stesso, la tariffa è determinata sulla base del DPR 158/1999 ed eventuali

successivi decreti sostitutivi, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento.

Le tariffe vengono determinate in attuazione a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 2010 n° 122 che ha convertito in Legge il decreto n° 78/2010 comma 33 e sono e devono intendersi TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE da intendersi corrispettivo e non tributo.

La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, viene effettuata avendo riguardo al nesso di consequenzialità –rapporto sinallagmatico- tra il servizio reso e l'entità del prelievo in particolare attraverso l'attuazione di tecniche di calibratura individuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge.

Art. 6 - Competenza nella determinazione delle tariffe

Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati.

Il Gestore redige e trasmette entro il 15 ottobre di ogni anno al Comune interessato e al Consorzio lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dalla articolazione tariffaria. Il Comune trasmette al Consorzio le eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Finanziario.

Le tariffe sono determinate dal Consorzio sulla base del Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il Consorzio deve tenere conto delle osservazioni del Comune. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio, con l'applicazione dell'indice ISTAT (famiglie operai ed impiegati) fornito dalla Camera di Commercio.

Art. 7 - Piano Finanziario

Ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento al Piano Finanziario annualmente predisposto dal soggetto Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.

I costi complessivi dell'esercizio delle attività oggetto del regolamento vengono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. costi di raccolta differenziata;
2. costi di raccolta indifferenziata;

3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. costi di asporto e gestione relativi ai servizi erogati all'Ecocentro (ECO);
5. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
6. Altri costi (AC);
7. costi comuni diversi (CCD);
8. costi di ammortamento (AMMn);
9. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
10. remunerazione del capitale (Rn) – oneri finanziari;
11. costi di trattamento e riciclo;
12. costi smaltimento.

I servizi i cui costi sono coperti dalla tariffa sono indicati nel Piano Finanziario e attengono alla gestione completa dei rifiuti prodotti in ambito Comunale e dello spazzamento delle strade.

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 8 - Presupposto della tariffa

Ai sensi del comma 1 dell'art. 238 del D.LGS. 152/2006, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque possieda oppure detenga locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani anche in modeste quantità. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.

La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo sempre che producano rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

La produzione di rifiuto è presunta, salvo prova contraria, quando l'unità immobiliare è allacciata ad almeno una delle reti di servizi pubblici essenziali (acqua o energia elettrica).

L'utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria qualora vi sia la produzione di rifiuto urbano anche assimilato, salvo i casi previsti dal presente regolamento. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del soggetto gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.

Art. 9 - Ambito di applicazione

La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli clienti o gruppi di clienti

residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio.

Art. 10 - Soggetti passivi

Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che non sia detentore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia detentore.

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano, in anagrafe comunale, residenti nella stessa unità immobiliare.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o per un breve periodo che si esaurisce entro l'arco di un anno dal suo inizio, o per un periodo stagionale o senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Sono irrilevanti nei confronti del soggetto gestore eventuali accordi tra privati relativamente all'assunzione degli obblighi tariffari.

Art. 11 - Esclusioni

Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre nessuna quantità di rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso non sono assoggettabili le aree ove sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:

- ad uso abitativo chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
- adibite a pertinenze agricole;
- per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- adibite a culto in senso stretto;
- non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- produttive esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per i quali l'utente abbia regolare contratto di raccolta e/o smaltimento con ditta specializzata;
- adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili di ogni genere compresi porticati, balconi, poggioli e simili;
- intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Art. 12 - Struttura della tariffa

Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.LGS. 152/2006, la struttura della tariffa è determinata, sulla base di quanto previsto dal DPR 158/1999 o eventuali successivi decreti sostitutivi.

Nella individuazione delle modalità di calcolo della tariffa è consentito derogare alle disposizioni del DPR 158/99 o eventuali successivi decreti sostitutivi ai fini di determinare una maggiore equità della tariffa in relazione alle quantità effettivamente conferite o per esigenze di standardizzazione e uniformità tra i comuni.

Una parte della tariffa (quota fissa) è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un'altra parte (quota variabile) è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

In particolare la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza (domestica e non domestica) attraverso tecniche di misurazione puntuale che consentano di individuare almeno la quantità conferita di rifiuto secco residuo.

Vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica. A loro volta, le utenze domestiche sono suddivise in categorie a seconda del numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono suddivise in categorie a seconda della tipologia di attività svolta. Le categorie individuate sono previste dalla legge.

Il Consorzio in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico L'addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.

In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

Art. 13 - Commisurazione della superficie

La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva,

le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

Per le utenze non domestiche, l'attribuzione della categoria di attività all'unità immobiliare è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione dei singoli locali.

Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.

Art. 13 bis - Commisurazione del nucleo familiare

Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, c'è l'obbligo di presentare la denuncia.

Su denuncia del soggetto, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però residente in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sottoelencati:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
- residenza all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

La denuncia avrà effetto fino a presentazione di denuncia contraria.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.

Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:

- 1) Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, viene attribuito il numero dei componenti desunto dalla denuncia obbligatoria. In assenza della suddetta denuncia viene attribuito un numero di componenti presuntivo pari a 4;

- 2) Per le utenze domestiche non ordinarie per le quali i locali risultino occupati per periodi inferiori a 180 giorni anche non consecutivi (uso stagionale) all'anno si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2;
- 3) Gli immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa calcolata, con riferimento agli indici di produttività per la parte fissa stabiliti per le famiglie di un componente. Nei casi in cui il sistema tariffario preveda sistemi puntuali del calcolo della tariffa (ad esempio tariffa variabile dipendente dal numero di svuotamenti dei contenitori in dotazione), l'utenza ricade nella presente casistica qualora il numero di svuotamenti annui dei contenitori in dotazione rilevati (conteggiati su contenitore di volumetria pari a 120 litri) sia al massimo di 2. In caso di rilevazione di un numero maggiore di svuotamenti, l'utenza verrà classificata tra le utenze di cui al punto 1).

Art. 14 - Tariffa giornaliera

Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dai clienti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.

Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto che rilascia concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto.

E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 180 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno.

Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe annue ordinarie di categoria aumentate del 50%, divise per 365 giorni e moltiplicate per il numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione.

Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulottes, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza autorizzazione giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.

Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenze degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in

relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

Art. 15 - Produzione di rifiuti particolare

Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.

In mancanza di stipula del contratto il gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.

Gli immobili su cui si esercita un attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma permanentemente non occupati, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa.

Nel caso di mancato utilizzo dei locali da parte di utenze non domestiche per un periodo superiore a 150 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile, se calcolata presuntivamente, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo con la media dei giorni di utilizzo per le utenze della medesima categoria di attività.

Su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell'utenza entro i termini previsti dal regolamento, è prevista una riduzione fino all'80% della quota variabile, determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99 (e cioè moltiplicando la tariffa variabile unitaria per l'indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e per l'intera superficie del servizio iscritto). Tale riduzione verrà riconosciuta qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato ($K_d \times$ superficie). Il cliente dovrà presentare una richiesta di riduzione secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare la riduzione richiesta il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall'utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o mediante i riscontri dei sistemi di calibratura individuale in dotazione.

Art. 16 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa

Il pagamento della tariffa a carico di utenze domestiche in condizioni economiche disagiate, o in presenza di altre situazioni particolari, può avvenire

da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Allo scopo il Comune prevede con apposita delibera un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria delle utenze individuate.

In tal caso il Comune deve di comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione dei clienti ai quali intende sostituirsi.

Art. 17 - Agevolazioni e riduzioni

Ogni riduzione tariffaria basata su un presunto o effettivo minor conferimento di rifiuto opera sulla sola quota variabile della tariffa.

Alla tariffa, come previsto dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, è applicato un coefficiente di riduzione rapportato alle frazioni di rifiuto assimilato che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (autosmaltimento). La riduzione è applicata dal Gestore sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione (autosmaltimento parziale).

Le utenze non domestiche che conferiscono per intero il rifiuto urbano prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.

La riduzione per autosmaltimento parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile. Tale riduzione viene calcolata applicando sulla quota variabile determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99 (e cioè moltiplicando la tariffa variabile unitaria per l'indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e per l'intera superficie del servizio iscritto), le seguenti riduzioni:

- Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti → 20%
- Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti → 40%
- Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti → 60%
- Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti → 80%.

La riduzione viene applicata nella prima fattura utile.

Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della

tariffa che sarà calcolata in percentuale del 10% per ogni frazione di rifiuto non raccolta. La riduzione massima prevista è pari al 10% della quota variabile. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata successivamente nel presente regolamento. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E' facoltà del gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.

Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse o l'uso sia sospeso per un periodo prolungato viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate.

Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla denuncia di prima iscrizione al servizio.

Il Consorzio in sede di definizione della articolazione tariffaria può assicurare delle agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.

Il Consorzio e il Comune anche attraverso il Soggetto Gestore promuove forme di controllo della effettiva corretta differenziazione dei rifiuti. In caso di non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alla agevolazione di cui sopra.

Le richieste di agevolazioni e riduzioni incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal regolamento integrato non produrranno effetto.

Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 18 - Obbligo della denuncia

Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, è fatto obbligo al cliente di presentare denuncia all'ufficio competente.

La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un'interpretazione errata della stessa.

Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento.

Le denunce dovranno essere effettuate presso gli sportelli del gestore e comunque in accordo alle modalità previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

Salvo quanto diversamente previsto, le denunce producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

La denuncia di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione della occupazione o conduzione denunciata. Se presentata oltre il termine, la denuncia di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che il cliente con adeguata documentazione, dimostri che la tariffa sia stata assolta da altro cliente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'occupazione o conduzione.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni riduzione richiesta dall'utente ai sensi degli art. 15 e 17 del regolamento integrato che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dalla data di sua presentazione.

Art. 19 - Autocertificazione

Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.

Art. 20 - Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare al cliente l'obbligo di provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.

Art. 21 - Riscossione ordinaria

L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore.

Al fine di garantire il pagamento rateale delle somme dovute devono essere predisposte per ogni annualità di servizio fatturata almeno 2 rate.

Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.

Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

Art. 22 - Interessi

In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.

Per le categorie di utenti assoggettati al D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231 sono addebitati gli interessi per ritardato pagamento, nella misura prevista dal Decreto stesso.

Art. 23 - Attività di sollecito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore ne sollecita il pagamento.

Qualora l'atto di messa in mora e le modalità procedurali applicato dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva di norma effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/1973. Tuttavia, a giudizio del Gestore, può essere utilizzato a tal fine in alternativa al ruolo qualsiasi procedimento, giudiziale o stragiudiziale, consentito dalla legge.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, in modo da non creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che il cliente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.

Art. 24 - Transazione di crediti

Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 25 - Rimborsi

Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una denuncia obbligatoria ai sensi del precedente art. 18.

Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.

PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 26 - Oggetto del servizio

I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell'art. 198 e 200 del D.LGS. 152/2006.

Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 27 - Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature

elettroniche, ecc.);

- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

Art. 28 - Pianificazione

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.

Art. 29 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita il Consorzio, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 30 - Classificazione dei rifiuti urbani

Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS. 152/2006.

Art. 31 - Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i criteri del presente articolo ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.LGS. 152/2006.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui al comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento. L'assimilazione avviene

di norma senza limiti quantitativi. Il Gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a garantire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o non risultassero adeguate in considerazione della natura, qualità, quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto o categorie di utenza. L'istruttoria è a carico del Gestore che la trasmette su richiesta al cliente e al Consorzio.

Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall'art. 184 - comma 2 del D.LGS. 152/2006.

Art. 32 - Gestione delle frazioni di rifiuto

Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.

Art. 33 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.

Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.

Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.

Le frazioni secche residue prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche sono soggette a tecniche di calibratura individuale atte a misurare i volumi o i pesi conferiti da ogni singola utenza. Per l'individuazione dei volumi sono utilizzati specifici contenitori dotati di sistema di individuazione (micorchips), in alternativa in aree caratterizzate da alta densità abitativa o altre situazioni in cui vi sia convenienza per particolari situazioni territoriali (ad esempio centri storici) l'individuazione dell'utenza potrà essere effettuata attraverso strutture multiutenza il cui accesso avviene attraverso idonee tessere nominali. Le tecniche di calibratura individuale vengono adottate in tutto il territorio dei Comuni soci entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 55 - norme transitorie.

Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Eco centri, secondo quanto previsto al successivo art. 37.

Art. 34 – Attrezzature per la raccolta e strade private

Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare al cliente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico del cliente salvo diversi accordi con il Gestore. Il cliente è in particolare tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.

Il Cliente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al gestore, il Cliente verserà al gestore un importo pari al valore dell'attrezzatura.

In servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra cliente e gestore.

Art. 35 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare il cliente del motivo di mancata raccolta.

Art. 36 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal gestore.

Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 37 - Ecocentro

L'ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dai clienti. L'ecocentro è opportunamente recintato e custodito, ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.

L'accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente ad accedere all'ecocentro anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi eccedenti le quantità tipiche del servizio base può stabilire, per alcuni servizi erogati presso l'ecocentro, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.

Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate dell'ecocentro, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

L'ecocentro è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno dell'ecocentro il Gestore può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.

I clienti del servizio possono accedere all'ecocentro e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Art. 38 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.LSG. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti, il gestore, ai sensi dell'art.193 del d.lgs 152/06 che autorizza la libera sosta dei veicoli e le attrezzature in assetto di trasporto per non più di 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione), può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti siano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore. In tali casi il gestore deve evitare ogni spandimento o scarico di rifiuto a terra.

Art. 39 - Destinazione dei rifiuti raccolti

Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso la discarica in esercizio nell'ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.

I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 40 - Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle

associazioni stesse.

I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 41 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

Il Consorzio ed il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolgono campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Art. 42 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.

All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
- e) i percorsi pedonali anche coperti.

Art. 43 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

Art. 44 - Raccolta dei rifiuti abbandonati

Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione dei clienti o degli uffici comunali.

Art. 45 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.

Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

Il gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 46 - Aree di sosta nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 47 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Ai sensi del precedente art. 38 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 48 - Obblighi e divieti

La responsabilità del conferimento del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.

Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 - gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 - nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
 - se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 - chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 - in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente

- regolamento;
- nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 - gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 - il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
 - le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

3. In particolare è vietato:

- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. del D.LGS. 152/2006);
- l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri clienti;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, purché fatta in zona agricola ad una distanza di almeno m.100 da fabbricati o strade;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- è inoltre vietato il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su

- aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
 - il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
 - il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
 - il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
 - il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
 - il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
 - il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
 - Il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
 - l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
 - il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
 - lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
 - affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
 - il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
 - cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48

ore successive;

4. Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti

All'interno delle strutture di ecocentro è vietato:

- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- Il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania dell'ecocentro o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.

PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 49 - Controlli ed accertamenti

Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti degli obblighi concernenti la tariffa di igiene ambientale. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Consorzio e Gestore.

Il Comune in accordo con il Gestore è tenuto a svolgere anche su richiesta del gestore, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e

decoro previsti dal presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.

Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.

In ogni caso, il Gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La polizia Comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.

Art. 50 - Poteri del Gestore nell'attività di controllo

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui ai precedenti articoli, il Gestore può con atto motivato richiedere al cliente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la denuncia le seguenti informazioni::

- chiarimenti relativi al contenuto delle denunce presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento
- documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti
- altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.

Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.

L'accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione del cliente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una

riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Art. 51 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Art. 52 – Recupero spese

Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.

Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

Art. 53 - Autotutela

Il Consorzio e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:

- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore,

salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppio addebito;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- evidente errore logico di calcolo;
- evidente errore sul presupposto dell'addebito.

Art. 54 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare dei Comuni consorziati con esso incompatibile.

Art. 55 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- si considerano valide le denunce presentate ai sensi del precedenti Regolamenti;
- Per i Comuni che al 1 gennaio 2008 o in anni successivi istituiscono la TIA il Gestore provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare dell'utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica;
- Per i Comuni che al 1 gennaio 2008 o in anni successivi istituiscono la TIA, in via transitoria, e in parziale deroga al DPR 158/1999 o successivi eventuali decreti sostitutivi, in attesa di un censimento che consenta la riclassificazione puntuale delle utenze secondo le categorie previste, si applicheranno per le utenze non domestiche le categorie tariffarie previste dal regolamento comunale TARSU precedentemente in vigore;
- Per i Comuni che dal 1 gennaio 2008 o in anni successivi istituiscono la TIA o che hanno adottato nel 2007 modalità di calcolo difformi da quelle previste dal presente regolamento le modalità di calcolo della TIA saranno determinate con specifico riferimento alle modalità di calcolo previste dai regolamenti Comunali vigenti per l'anno 2007;
- I termini di cui all'articolo 6 sono posticipati di 90 giorni;
- Il termine per l'adozione dei sistemi di calibratura individuale del secco residuo di cui all'art. 33 comma 4 è stabilito nel 31/12/2013.

ALLEGATO A

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.